



AREA V – GESTIONE DEL PATRIMONIO

ACQUISIZIONE E SELEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI NOLEGGIO DI MONOPATTINI ELETTRICI IN MODALITÀ “FREE FLOATING” PER IL BIENNIO 2022-2024 CAPITOLATO PRESTAZIONALE

1 INDICE ARTICOLI

- n. 1 - Oggetto del servizio
- n. 2 - Tipologia, durata e valore del servizio
- n. 3 – Piano Tariffario
- n. 4 – Requisiti minimi
- n. 5 – Oneri e obblighi dell'operatore economico
- n. 6 – Requisiti minimi per la corretta conduzione del mezzo
- n. 7 – Annullamento/revoca dell'autorizzazione al servizio

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato di appalto ha per oggetto il servizio sperimentale di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici nel territorio del Comune di Grottammare.

Nello specifico vengono richieste le seguenti prestazioni:

- a) fornitura, distribuzione, manutenzione e mantenimento in efficienza fino ad un massimo di 50 monopattini per la licenza in favore di un operatore economico sull'intero territorio comunale;
- b) servizio continuativo tutti i giorni dell'anno 24 h su 24 h;
- c) reintegro immediato dei monopattini in caso di furto, rottura, danneggiamento;
- d) utilizzo del servizio tramite app da smartphone, pc ed altri device digitali con modalità di pagamento facilitata per il cliente attraverso smartphone ;
- e) gestione e regolamentazione del servizio in grado di distribuire ed ottimizzare la fruizione del servizio e del parco monopattini mediante applicazioni tariffarie differenziate.

Negli elaborati planimetrici e nella Relazione allegati all'avviso sono indicate le aree in cui è vietata la circolazione dei monopattini.

Nel caso in cui venissero identificati dei monopattini all'interno di aree in cui non è consentita la circolazione, sarà cura e responsabilità del gestore provvedere all'attuazione delle misure idonee al rispetto del divieto, anche con il recupero e lo spostamento dei monopattini secondo i termini previsti dal presente documento.

L'affidamento del servizio in oggetto dovrà garantire tutte le riparazioni necessarie per i monopattini ed il loro mantenimento in efficienza, ivi inclusi tutti i pezzi di ricambio e la manodopera.

Tutti i lavori di manutenzione e riparazione meccanica e di parti elettriche vanno eseguiti a regola d'arte garantendo il perfetto funzionamento e la sicurezza su strada dei mezzi. In caso di furto o danneggiamento del monopattino, risponderà il gestore. Relativamente ai contenuti del presente capitolato prestazionale, il Comune gestirà i rapporti con gli operatori tramite l'Area 5 Gestione del Patrimonio del Comune di Grottammare.

ART.2 TIPOLOGIA, DURATA E VALORE DEL SERVIZIO

Il servizio non dovrà comportare alcun onere di tipo economico per il Comune di Grottammare. La durata temporale del servizio è di 24 mesi, a partire dalla data di attivazione dello stesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare l'autorizzazione suddetta entro il termine di scadenza della Convenzione sottoscritta e comunque nel rispetto dell'art. 106 del D.lgs 50.2016 e ss.mm.ii .

ART. 3 PIANO TARIFFARIO

Il servizio deve fornire la possibilità di utilizzo del monopattino per una tariffazione a tempo, oppure





per una singola giornata, o ancora in abbonamento ad es. mensile .

Le tariffe non potranno ad ogni modo superare i seguenti importi:

- € 1,00 per singolo sblocco;

- € 0,20 al minuto;

Diverse modulazioni tariffarie potranno essere indicate dal concorrente in sede di offerta in base a criteri di incentivazione o disincentivazione del servizio di cui all'art. 1, lett. e) o ad altri criteri particolari (ad esempio in fase di avvio del servizio, convenzioni per accordi con mobility manager, con il gestore del trasporto pubblico ecc.).

ART. 4 REQUISITI MINIMI - TECNICI DEI MONOPATTINI

I monopattini che costituiranno la flotta dovranno essere assimilabili a velocipedi, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, così come modificata da ultimo dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (GU n.49 del 28-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 8, entrata in vigore dal 01.03.2022).

In particolare, ai sensi dell'articolo 50 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini dovranno essere a propulsione elettrica, non dotati di posti a sedere. Le caratteristiche tecnico-funzionali dovranno essere conformi agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019 e ss.mm.ii..

In particolare si riportano i seguenti requisiti minimi:

1. caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell'allegato 1 di cui al D.M. del M.I.T. 4 giugno 2019 n. 229 "Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica", idonei alla circolazione nel rispetto del Codice della Strada;

2. motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 0,5 kW e dotato di segnalatore acustico;

3. tutti i mezzi devono essere dotati di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, anche da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione.

4. il gestore dovrà dotare gli utilizzatori di idonee dotazioni, quali casco, giubbotto o bretelle retroriflettenti, in tutti i casi previsti dalla legge;

5. i monopattini non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente con postura in piedi;

6. i mezzi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione di cui al presente Avviso Pubblico, devono essere dotati di regolatore di velocità, con possibilità di bloccare la velocità massima a 6 km/h all'interno delle aree pedonali dove è consentito il transito delle biciclette e a 20 km/h su tutti gli altri ambiti stradali dove è consentito il transito, secondo quanto indicato nel presente bando e nei documenti tecnici allegati;

7. i monopattini devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE;

8. i monopattini devono essere dotati di sistemi GPS idonei; su richiesta del Comune, deve essere consentito l'accesso alle informazioni relative alla localizzazione dei mezzi;

9. il sistema dovrà inoltre consentire il monitoraggio costante dei flussi in essere e fornire informazioni in tempo reale agli utenti, anche attraverso l'uso di forme innovative di comunicazione (ad es. web, app per smartphone, social media e altro, in relazione alle diverse piattaforme digitali).

ART. 4: REQUISITI MINIMI DEL SERVIZIO

4.1. Nelle aree in cui è autorizzata la circolazione dei dispositivi e fatte salve le disposizioni relative alle modalità di sosta definite nel presente Avviso, i servizi in oggetto dovranno essere disponibili all'utilizzo secondo lo schema a flusso libero, con la possibilità di rilasciare il dispositivo in un punto diverso da quello di prelievo.

4.2. Il servizio dovrà essere disponibile in tutte le aree di sperimentazione individuate dall'Amministrazione come da allegata planimetria.



Qualora l'operatore lo richiedesse e ne motivasse la necessità, potranno essere individuate, in accordo con l'Amministrazione, ulteriori subaree definite e controllate con sistemi di georeferenziazione.

Nel caso in cui la corsa dell'utente termini al di fuori di tali aree, è consentito agli operatori adottare rimodulazioni delle tariffe, da concordare con l'Amministrazione Comunale;

4.3. il sistema di gestione dovrà essere completamente automatizzato per l'utente, che dovrà poter visualizzare i monopattini disponibili, prenotarli, sbloccarli a inizio utilizzo e bloccarli al termine, pagare, segnalare guasti, malfunzionamenti o comportamenti scorretti da parte di altri utenti, il tutto tramite una apposita applicazione per smartphone, pc o altri device digitali;

4.4. i monopattini in servizio dovranno essere dotati di un sistema tecnologico atto a garantire l'informazione all'utenza in merito alle aree e percorsi in cui è consentita la circolazione dei mezzi, nonché in merito alle aree nelle quali sono individuati gli spazi dove è incentivata la sosta dei mezzi. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, inoltre, gli operatori di servizi di mobilità in sharing dovranno inviare con modalità elettronica in tempo reale comunicazioni/messaggi informativi relativi a problemi di viabilità agli utenti.

Il sistema deve garantire l'informazione all'utenza in merito alle aree e percorsi nei quali è consentita la circolazione e la sosta preferenziale dei dispositivi, l'impossibilità di effettuare la sosta e il transito nelle aree individuate nella planimetria allegata all'Avviso.

Tale sistema dovrà essere aggiornato in tempo reale in relazione ai provvedimenti che saranno adottati in merito dall'Amministrazione. In relazione a questo punto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di limitare l'accesso e la sosta in altre aree oltre a quelle indicate nei suddetti allegati, in base a successivi riscontri o mutate esigenze, dandone tempestiva comunicazione all'operatore.

Il sistema tecnologico adottato, grazie alla idoneità alla configurabilità dello stesso, dovrà inoltre essere in grado di impedire il blocco del dispositivo (e quindi della tariffazione) nel caso in cui l'utente parcheggi il dispositivo in una delle aree non consentite o anche qualora il mezzo sostenga il peso di più di un conducente o carico;

4.5. il servizio deve essere assicurato continuativamente per tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24 e deve essere garantito per tutto il periodo di validità della concessione;

4.6. il servizio dovrà essere sempre esercitato con un numero di monopattini a disposizione dell'utenza pari a non meno del 90% della flotta dichiarata in sede di manifestazione di interesse in relazione alla copertura del territorio del Comune di Grottammare; **4.7.** il gestore dovrà garantire un servizio di call-center attivo lungo tutto il periodo di erogazione del servizio, tutti i giorni – anche prefestivi e festivi - 24 ore su 24, con la possibilità data agli utenti di contattare un operatore sia attraverso numero telefonico, sia attraverso la app del gestore.

Gli operatori, durante il periodo di erogazione del servizio, eventualmente potranno dotarsi di call-center automatico nelle ore notturne, consentendo comunque all'utenza l'opzione di poter parlare con un operatore;

4.8. il gestore è tenuto a sospendere temporaneamente il servizio al verificarsi di situazioni che possano compromettere parzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni meteo avverse) e/o di terzi, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e agli utenti;

4.9. dovrà essere garantito per tutto il periodo della sperimentazione un servizio di reperibilità per la risoluzione entro 24 ore dalla segnalazione di disservizi, abbandono o posteggio irregolare dei dispositivi, fatti salvi i casi di rischio alla pubblica incolumità che richiedano intervento tempestivo;

4.10. il servizio dovrà funzionare con prenotazione rapida da effettuarsi a ridosso del momento dell'utilizzo del mezzo, ovvero il mezzo, se libero, potrà essere utilizzato anche senza dover procedere alla prenotazione; i monopattini elettrici dovranno essere dotati di interfaccia di bordo con il sistema digitale e funzionanti anche in assenza di postazioni fisse per la custodia o il ricovero dei monopattini; i monopattini dovranno essere provvisti di un sistema di georeferenziazione in grado di delimitare l'area di attivazione del servizio;

4.11. il gestore dovrà svolgere quotidianamente le operazioni di riequilibrio della distribuzione dei monopattini sul territorio con modalità calibrate in funzione dell'andamento della domanda;

4.12. nei casi di ritrovamento in luoghi pubblici di monopattini non utilizzabili (dovuti per esempio ad atti vandalici), ovvero nei casi di sosta dei monopattini da parte degli utenti in luoghi o situazioni che



costituiscono intralcio alla circolazione di veicoli e persone, o in violazione alle normative e ordinanze vigenti, il gestore dovrà provvedere alla localizzazione ed al recupero di ciascun monopattino che risulta abbandonato o non restituito: ciò dovrà avvenire nel range temporale definito all'art. 5, dal momento della rilevazione da parte dell'operatore o della segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale, fatti salvi i casi di rischio per la pubblica incolumità che richiedano un intervento tempestivo;

4.13. il servizio dovrà essere disponibile senza nessuna limitazione minima né in termini temporali, né in termini di distanza, secondo le indicazioni previste nei documenti tecnici allegati e nel rispetto di eventuali limitazioni imposte dall'Amministrazione Comunale in caso di utilizzo in orario notturno;

4.14. il servizio dovrà essere aperto all'utenza in possesso dei requisiti previsti dalla legge, senza nessun elemento di esclusione.

Per accedere al servizio, dovrà essere previsto un sistema di registrazione degli utenti, nel rispetto della normativa della privacy;

4.15. il gestore dovrà obbligatoriamente, a propria cura e spese, attivare una adeguata azione di informazione e comunicazione nei confronti degli utenti circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative al rispetto del Codice della Strada, alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di transito e sosta, alle regole di utilizzo previste dal presente Avviso e dall'art. 6 del D.M. n. 229/2019 e ss.mm.ii.

4.16. il gestore del servizio, nel corso del decimo mese dalla data di attivazione del servizio dovrà effettuare un'indagine di "soddisfazione del cliente" – c.d. Customer Satisfaction (nella modalità concordata con l'Amministrazione), e il cui risultato deve essere comunicato all'Area 5 Gestione del Patrimonio tramite l'invio di un report.

L'indagine di Customer Satisfaction dovrà essere effettuata almeno sugli indicatori indicati nell'Avviso per manifestazione di interesse (par. 7 da lett. a) a lett. o);

4.17. il gestore dovrà provvedere affinché il servizio venga fornito in conformità con le norme nazionali e comunitarie vigenti in materia di protezione dei dati personali. Il gestore dovrà fornire all'Amministrazione tutti i dati raccolti durante l'espletamento del servizio (quali a titolo di esempio non esaustivo: tipologia utenti, anagrafica dei mezzi, database noleggi e viaggi, stato dei mezzi, interazione con il mezzo, registrazioni e pagamenti, segnalazioni dagli utenti).

Al fine di garantire il corretto rispetto della legislazione sulla privacy, tali dati dovranno essere forniti in forma anonima, con processo di anonimizzazione a carico del gestore, che pertanto mantiene la titolarità del trattamento dei dati.

L'Amministrazione Comunale potrà trattare e utilizzare i dati anonimizzati per analisi e indagini finalizzate alla redazione di una successiva selezione di durata pluriennale per l'assegnazione del servizio in questione.

L'Amministrazione si riserva di modificare le tipologie di informazioni richieste e di procedere alla pubblicazione delle analisi effettuate rispettando l'anonimizzazione dei dati;

4.18. tutti i monopattini utilizzati dal gestore dovranno essere nella disponibilità del gestore del servizio a titolo di proprietà, di locazione finanziaria o di locazione senza conducente;

4.19. il gestore entro il termine di stipulazione della Convenzione, dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione - per l'intera durata dell'autorizzazione - un adeguato contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), il quale deve prevedere:

- un massimale unico di copertura non inferiore a € 5.000.000,00 che deve intendersi per sinistro ed anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle cose danneggiate;
- l'estensione della copertura ai danni subiti dagli utenti del servizio se riconducibili a causa, fatto od omissione del Contraente (operatore) o di persone delle quali lo stesso debba rispondere;
- l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale del conducente.

La prescritta polizza deve inoltre prevedere espressamente:

nel novero dei soggetti "assicurati", oltre al Contraente (operatore), anche il Comune di Grottammare e il conducente;

la seguente condizione particolare: "la presente polizza opera "primariamente" rispetto a polizze stipulate da altri soggetti per il medesimo rischio, le quali si intenderanno operative, "in eccesso", nel caso di insufficienza di massimale";



□ l'articolo "Gestione delle vertenze di sinistro" recante la seguente pattuizione: "la Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile, sia penale, a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i";

-la Società assicuratrice s'impegnerà altresì:

□ a non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con l'espresso consenso del Comune di Grottoammare;

□ a comunicare al Comune a mezzo PEC, l'eventuale mancato pagamento del premio alle rispettive scadenze, compreso l'eventuale premio di regolazione.

Resta impregiudicato il diritto della Società assicuratrice di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno tuttavia a indirizzare l'avviso di recesso - oltre che al Contraente - anche e contestualmente al Comune di Grottoammare, con il preavviso contrattualmente previsto.

In ogni caso, il gestore si impegna a manlevare l'Amministrazione Comunale, anche in sede giudiziale, da ogni eventuale danno, a cose o persone, correlato all'esecuzione del servizio, ivi compresi i danni eventualmente arrecati durante l'occupazione di suolo pubblico;

4.20. il gestore deve garantire che il servizio si svolga nel rispetto delle condizioni di sicurezza stradale, sia per gli utenti che per gli altri fruitori dello spazio pubblico e deve garantire da parte dei suoi operatori il tempestivo intervento di rimozione dei monopattini che non risultano in sosta regolare; nei casi di sosta irregolare, l'Amministrazione Comunale si riserva di disporre la rimozione dei monopattini imputando i costi dell'intervento al gestore ed avvalendosi dell'escussione del deposito cauzionale da versarsi prima dell'avvio del servizio; per situazioni particolari, manifestazioni, necessità di ordine pubblico, su richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale, il gestore dovrà recuperare e spostare in altro luogo i monopattini posizionati nell'area interessata, con onere a proprio carico di informazione al cliente;

4.21. i monopattini devono essere identificabili attraverso un numero univoco posizionato sul mezzo in maniera visibile, in fase di utilizzo, e riconoscibili mediante logo specifico della società che gestisce il servizio. I loghi commerciali sui monopattini sono esenti dal pagamento dell'imposta di pubblicità ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 507/1993; sul mezzo dovrà essere anche presente il logo del Comune di Grottoammare.

4.22. sono interamente a carico del gestore: i costi di manutenzione ordinaria (comprese pulizia e sanificazione da effettuarsi almeno ogni 2 giorni) e straordinaria, riparazione, sostituzione di parti o dell'intero mezzo, recupero dei mezzi nel caso siano localizzati in altri Comuni, all'interno di spazi privati o in luoghi non stradali; a carico dell'operatore sono altresì le dovute comunicazioni agli utenti relative alla sospensione del servizio, per qualsiasi motivo.

4.23. il gestore si impegna a concedere il proprio supporto in tutte le azioni di promozione del Servizio, e in concomitanza con eventi di promozione della mobilità sostenibile organizzati dall'Amministrazione Comunale, si impegna a concedere l'utilizzo gratuito del servizio per tutti gli utenti iscritti in un numero di giornate all'anno da concordarsi e l'Amministrazione comunale dovrà avvisare il gestore della data scelta con congruo anticipo. Il gestore si impegna a concordare ideazione e programma degli eventi con l'Amministrazione Comunale garantendo il supporto dei costi di gestione degli eventi, nella misura minima necessaria a coprire i costi legati alla gestione delle attività inerenti il presente servizio; il gestore si impegna a dare relativa comunicazione e pubblicità degli eventi a tutti gli utenti iscritti.

ART. 5 ONERI E OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Sono a carico dell'operatore, oltre a quelli di cui al presente capitolato, gli oneri e gli obblighi per garantire la sicurezza nell'utilizzo dei veicoli:

5.1. mantenere sempre in perfetta efficienza una quantità minima di monopattini pari al 90% della dotazione contrattuale; per la rendicontazione di tale parametro è garantito il dettaglio di ogni ingresso/uscita dal sistema, nonché di ogni intervento manutentivo che abbia determinato l'uscita del mezzo dal sistema.

I monopattini eventualmente aggiunti/integrati dovranno avere caratteristiche prestazionali e



funzionali equivalenti ai dispositivi indicati nella manifestazione di interesse della stessa tipologia contrattuale.

Tutte le parti sostituite, sia meccaniche che elettroniche, dovranno essere della stessa tipologia di quelle originali, e conformi alle agli standard di prodotto indicati dal costruttore dei monopattini.

Su segnalazione del Comune, i monopattini guasti, vandalizzati o danneggiati dovranno essere assoggettati ad intervento di riparazione entro 3 giorni lavorativi;

5.2. il servizio di manutenzione e ricollocazione dei monopattini dovrà essere assicurato anche nei giorni feriali e prefestivi dalle ore 7:00 alle ore 19:00, in funzione dell'andamento della domanda, continuativamente per tutti i giorni dell'anno e svolto utilizzando veicoli a motorizzazione elettrica o ibrida e comunque non inferiori alla classe emissiva Euro 6.

In ogni caso, nei giorni festivi deve essere garantito un servizio di pronta reperibilità per interventi urgenti;

5.3. provvedere alla localizzazione ed al recupero di ciascun dispositivo che risulta abbandonato o non restituito; ciò dovrà avvenire entro 24 ore dal momento della rilevazione da parte dell'operatore o della segnalazione da parte del Comune, fatti alvi i rischi per la pubblica incolumità che richiedano intervento tempestivo;

5.4. garantire l'informazione nei giorni feriali e prefestivi dalle ore 7:00 alle ore 19:00 e sistematica all'utenza attraverso le varie piattaforme (web, app, smartphone, terminale nel punto di contatto); in caso di inefficienza, su segnalazione del Comune, tale informazione dev'essere riattivata entro 3 ore dalla segnalazione stessa;

5.5. garantire il contatto telefonico fra le ore 7.00 e le ore 19.00 dei giorni feriali e prefestivi ad un numero con tariffa massima pari a quella di una chiamata urbana; al di fuori di tali orari dev'essere garantito un sistema di gestione delle emergenze anche con servizio di risposta automatico; in caso di inefficienza, su segnalazione del Comune, tale contatto dev'essere ripristinato entro 3 ore dalla segnalazione stessa;

5.6. provvedere, al termine del periodo contrattuale, ed entro i seguenti termini temporali:

- 10 giorni lavorativi: al completo ritiro e smaltimento dei monopattini, nonché al ripristino a regola d'arte dello stato originario dei luoghi; in caso di inottemperanza, non potrà essere certificata la regolare esecuzione del servizio;

5.7. mettere a disposizione continuativamente, per tutta la durata dell'appalto, un' organizzazione e personale con qualifica ed esperienza adeguata all'assolvimento di tutti gli obblighi suddetti, sia di natura tecnica che amministrativa, nonché per permettere al Comune di effettuare i necessari controlli sull'assolvimento degli obblighi;

5.8. il servizio dovrà essere espletato in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali vigenti (GDPR 679/2016 e per quanto ancora in vigore D.Lgs. 196/2003);

5.9. il servizio dovrà essere avviato immediatamente dopo la sottoscrizione del contratto, al massimo entro 7 gg. lavorativi;

5.10. il gestore del servizio si impegna a svolgere idonea azione di informazione all'utenza sulle norme di comportamento da adottare in conformità al vigente C.d.S., sul corretto utilizzo del mezzo assegnato, sui requisiti minimi per la conduzione del mezzo di cui all'art. 1 c. 75-quater della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i., sulle zone dove sono presenti restrizioni legate all'utilizzo del mezzo in questione secondo quanto riportato nel presente documento e negli allegati planimetrici.

ART. 6 REQUISITI MINIMI PER LA CORRETTA CONDUZIONE DEL MEZZO

Per la conduzione del mezzo la normativa non prevede titoli abilitativi per la conduzione.

È vietato l'uso ai minori di 14 anni.

È consentito l'uso dai 14 ai 18 anni, ma in questo caso gli utenti devono avere casco e patentino AMI (quello per i motorini); sono comunque fatte salve eventuali norme disciplinari, più restrittive, adottate dal gestore privato ed indicate nei regolamenti forniti all'utente all'atto di iscrizione al servizio.

Per la conduzione vanno scrupolosamente osservati gli specifici comportamenti definiti dai commi 75-ter e 75-quater, art. 1, della L. 160/2019 così come modificati dalla Legge 15/2022.

Inoltre, dal momento che i monopattini, alla luce delle recenti disposizioni legislative sono considerati velocipedi, e quindi, veicoli, trovano applicazione le norme di comportamento di carattere generale



del C.d.S., alle quali pertanto si rimanda.

ART. 7 ANNULLAMENTO/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO

A fronte di ripetute inadempienze rispetto agli obblighi previsti del presente Capitolato, l'Amministrazione si riserva il diritto di annullare/revocare l'autorizzazione.

La Responsabile dell'Area V
Gestione del Patrimonio
Arch. Liliana Ruffini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa